



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

GIA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
(L.R. 15/2015)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2024, il giorno cinque del mese di dicembre, l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, *giusta nomina Determina Commissariale n.17 del 12/06/2024*, riunitosi in modalità telematica previa regolare convocazione nelle persone di:

Dott. ABBATE MICHELE (Presidente)
Dott. BUSCEMA SALVATORE (Componente)
Dott. PASSARI ROSARIO (Componente)

procede ad esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL su:

Proposta di Determinazione Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale prot. 19711 del 30/11/2024 avente ad oggetto:

“Sentenza Tribunale di Gela n.565/2024 (R.G. n.971/2020) del 14/10/2024 - Causa civile promossa da Salinitro Roberta Santa contro Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Premesso che l'attribuzione dell'incarico di direzione del Settore V Territorio e Ambiente, giusta Determinazione Commissariale n. 11 del 12/06/2023;

Premesso che la Sig.ra Salinitro Roberta Santa, nata a Gela il 30/03/1988 ed ivi residente in Via Tevere n.125 (C.F. SLN RRT 88C70 D960C), con ricorso ritualmente depositato, ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 854 del 17/06/2020, emessa da questo Ente, con la quale, a seguito di verbale di violazione amministrativa elevato dalla Guardia di Finanza (Compagnia di Gela), irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.615,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, sanzionata dall'art. 258, comma 4, dello stesso decreto;

Che con Sentenza n.565/2024 (R.G. n.971/2020) del 14/10/2024, ns. prot. n.16972 del 15/10/2024, cui si rinvia per il contenuto integrale, il Tribunale di Gela ha annullato l'Ordinanza-Ingiunzione n. 854 del 17/06/2020 opposta, condannando questo Ente alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 1.278,00 oltre accessori di legge;

Considerato che la sentenza in oggetto indicata presenta il carattere dell'esecutività e che il predetto riconoscimento è riconducibile ad un provvedimento giurisdizionale esecutivo;

Richiamati:

- Il D.Lgs.vo n.267/2000;
- L'art.54 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, recante disposizioni relative ai debiti fuori bilancio;
- La L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto dell'Ente;

Per le motivazioni espresse in narrativa l'Ente propone:

- 1) Prendere atto della Sentenza n.565/2024 (R.G. n.971/2020) del 14/10/2024, ns. prot. n.16972 del 15/10/2024, cui si rinvia per il contenuto integrale, il Tribunale di Gela ha annullato l'Ordinanza-Ingiunzione n. 854 del 17/06/2020 opposta, condannando questo Ente alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 1.278,00 oltre accessori di legge;
 - 2) Riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato al punto 1) ed ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 54 del vigente regolamento provinciale di contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di € 1.528,49
 - 3) Dare atto che l'importo del debito fuori bilancio del presente atto graverà sul Bilancio 2024, gestione competenza;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile

il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, esprime

PARERE FAVOREVOLE

A riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato in oggetto ed ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 54 del vigente regolamento provinciale di contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di € 1.528,49

Si raccomanda l'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

IL COLLEGIO

Dott. Michele Abbate

Dott. Salvatore Buscema

Dott. Rosario Passari